

Guida tecnica alle nuove regole europee in materia di definizione di default per le persone fisiche

Questa guida è stata elaborata con l'obiettivo di portare a conoscenza delle persone fisiche che accedono al credito per esigenze private e familiari, le nuove regole in materia di definizione di default, al fine di favorire il rapporto di queste ultime con le banche

Le nuove regole europee in materia di definizione di default

Le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” (ovvero non più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni verso la banca) stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dalle banche italiane con riferimento sia alle imprese che alle persone fisiche che accedono al credito per esigenze private e familiari.

Le disposizioni vigenti già prevedono l’automatica classificazione in default delle imprese e delle persone fisiche in ritardo nei pagamenti per importi rilevanti per oltre 90 giorni consecutivi nei confronti della propria banca.

Le nuove regole determinano l’ammontare oltre il quale l’arretrato – cioè la somma degli importi non pagati alle date previste - debba essere considerato rilevante, individuando specifiche soglie per le imprese e le persone fisiche, espresse in termini assoluti e in termini relativi rispetto al totale delle esposizioni che il debitore ha verso la banca. Per le persone fisiche, le componenti della soglia oltre le quali l’arretrato è considerato rilevante sono rispettivamente pari a 100 euro e all’1%.

Diversamente dal passato, non è più possibile impiegare disponibilità utilizzabili su altre sue linee di credito per compensare eventuali inadempimenti ed evitare la classificazione in default.

E’ importante che la clientela bancaria conosca tali regole e rispetti con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche anche per importi di modesta entità. Ciò al fine di evitare che la banca sia tenuta a classificare il cliente in default e avviare le azioni a tutela dei propri crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee.

Il quadro normativo, la data di entrata in vigore e i destinatari delle nuove regole in materia di default

Le disposizioni europee e nazionali

Il Regolamento dell'Unione Europea del 26 giugno 2013, n. 575¹ sui requisiti di capitale delle banche (c.d. *Capital Requirements Regulation* – CRR) introduce all'art. 178 specifiche disposizioni sul default di un debitore, dando mandato all'Autorità Bancaria Europea (EBA) di emanare le linee guida sull'applicazione della definizione di default e alla Commissione Europea di adottare un Regolamento delegato sulla misura della soglia di rilevanza delle esposizioni c.d. in arretrato sulla base delle norme tecniche di regolamentazione pubblicate dall'EBA.

Il 28 settembre 2016, l'EBA ha pubblicato sia le linee guida in materia di definizione di default², sia le norme tecniche sulla cosiddetta “soglia di rilevanza” (per la definizione di soglia di rilevanza si veda la Domanda 4).

Su questa base la Commissione Europea con il Regolamento delegato (UE) n. 171 del 19 ottobre 2017³ ha quindi specificato i criteri per la fissazione della soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza.

Sulla base di tali indicazioni, la Banca d'Italia ha emanato una Comunicazione del 26 giugno 2019⁴, attraverso la quale ha dato informazione delle modifiche introdotte alle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate applicate nelle segnalazioni statistiche di vigilanza e nel bilancio delle banche, che tengono conto di quanto previsto dal citato Regolamento Delegato (UE) N. 171/2018 della Commissione Europea e delle Linee Guida EBA in materia di definizione di default.

¹ Il testo del regolamento è consultabile sul sito dell'Unione Europea al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=IT>

² Le linee guida sono disponibili per la consultazione sul sito dell'EBA al seguente link: <https://eba.europa.eu/documents/10180/1721448/Guidelines-on-default-definition+%28EBA-GL-2016-07%29-IT.pdf/bd010dde-c308-4057-ae9c-842c2462a7ec>

³ Il testo del regolamento delegato è consultabile sul sito dell'Unione Europea al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0171&from=LV>

⁴ La comunicazione è disponibile sul sito della Banca d'Italia al seguente link: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/Com_26giugno2019.pdf

Più di recente, l'Autorità di vigilanza nazionale, con una nota del 15 ottobre 2020⁵, ha fornito ulteriori chiarimenti di natura applicativa.

Tempistica prevista per l'entrata in vigore delle nuove regole

Le banche soggette a vigilanza diretta della Banca Centrale Europea (cioè quelle che hanno una rilevanza europea) dovranno notificare a quest'ultima prima del 1° giugno 2019 la data esatta a partire dalla quale inizieranno ad applicare la soglia di rilevanza sulle esposizioni in arretrato, definita dalle nuove regole europee.

In ogni caso, il termine ultimo entro il quale la banca dovrà applicare le nuove regole è fissato al 1° gennaio 2021⁶.

Intermediari interessati dall'adozione delle nuove regole

Le nuove regole in materia di default devono essere applicate non solo dalle banche, ma anche da tutti gli intermediari finanziari non bancari, che esercitano il servizio di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma.

⁵ La nota è consultabile sul sito della Banca d'Italia al seguente link: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/risposte_quesiti_applicativi/Nota-di-chiarimenti-2020.10.15.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

⁶ In accordo anche con quanto previsto dalla Comunicazione del 10 giugno 2020 della Banca d'Italia in materia di decorrenza dell'applicazione della nuova disciplina di default per le banche di minore dimensione.

Tale documento è disponibile al seguente link: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Comunicazione-10-giugno-2020.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

La soglia di rilevanza per la definizione di default e il conteggio dei giorni di arretrato

La soglia di rilevanza per le esposizioni in arretrato delle persone fisiche

La banca è tenuta a classificare un'esposizione in default quando il cliente è in arretrato da oltre 90 giorni su un'obbligazione creditizia rilevante. Per determinare la rilevanza dell'esposizione per le persone fisiche è stata identificata una soglia di rilevanza, articolata in due componenti: i) la componente assoluta pari a 100 euro⁷ e ii) la componente relativa pari all'1%⁸ dell'importo totale delle esposizioni del cliente verso la banca finanziatrice.

L'esposizione è classificata in default quando l'arretrato relativo alla stessa supera, per un periodo superiore a 90 giorni, la soglia di rilevanza sia per quanto riguarda la componente assoluta che quella relativa.

Se non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che il cliente adempia alle sue obbligazioni, l'esposizione in arretrato per oltre 90 giorni ma di importo inferiore alla soglia non è classificata in default⁹.

In relazione a tutte le categorie di finanziamento alle persone fisiche, la banca può scegliere se applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito o di debitore in base alle proprie procedure di gestione del rischio. Qualora la banca decida di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito, la componente relativa dell'1% va calcolata sul valore della stessa e non sull'importo totale delle esposizioni del cliente verso la banca (come accade nel caso di applicazione di default a livello di debitore). Inoltre, l'eventuale default su una singola linea di credito non comporta l'automatica classificazione in default di tutte le eventuali ulteriori esposizioni del debitore nei confronti della banca.

⁷ Per le imprese, invece, la componente assoluta della soglia di rilevanza non è superiore a 500 euro.

⁸ Con l'Atto di emanazione del 3° aggiornamento del 23 dicembre 2020 della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, la Banca d'Italia ha previsto che per gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari o non inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR, e per i gruppi finanziari la componente relativa della soglia di rilevanza per le esposizioni creditizie in arretrato è fissata al 5% fino al 31 dicembre 2021, fermo restando l'applicazione dal 1° gennaio 2021 delle restanti disposizioni in materia di default.

⁹ Nella nota del 15 ottobre 2020, la Banca d'Italia ha fornito, tra gli altri, alcuni chiarimenti sulla corretta applicazione della definizione di default alle operazioni di credito verso la cessione del quinto dello stipendio e della pensione, con particolare riferimento alla cosiddetta "franchigia legale" (il periodo di tempo che intercorre tra il momento in cui la rata è trattenuta dall'ATC e il termine di legge, di cui ai D.P.R. n. 180 e 895 del 1950, entro cui l'ATC deve versarla all'istituto cessionario) e nei casi di attesa di rimborso del sinistro da parte della compagnia di assicurazione.

Conteggio dei giorni di arretrato

I giorni di arretrato si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non siano stati corrisposti e abbiano superato le componenti della soglia di rilevanza previste dalle nuove regole.

Nel caso in cui i pagamenti definiti nel contratto di credito originario siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, previo specifico accordo formalizzato con la banca, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso.

Ritardo del pagamento dovuto al malfunzionamento dei sistemi (c.d. situazioni tecniche di arretrato)

Le situazioni tecniche di arretrato, dovute al malfunzionamento del sistema di pagamento o a errori nei processi della banca o di terzi che intervengono nell'operazione di credito che comportano un ritardato o un inesatto accredito del pagamento effettuato, non determinano il default del cliente.

Non percorrere la strada verso il default

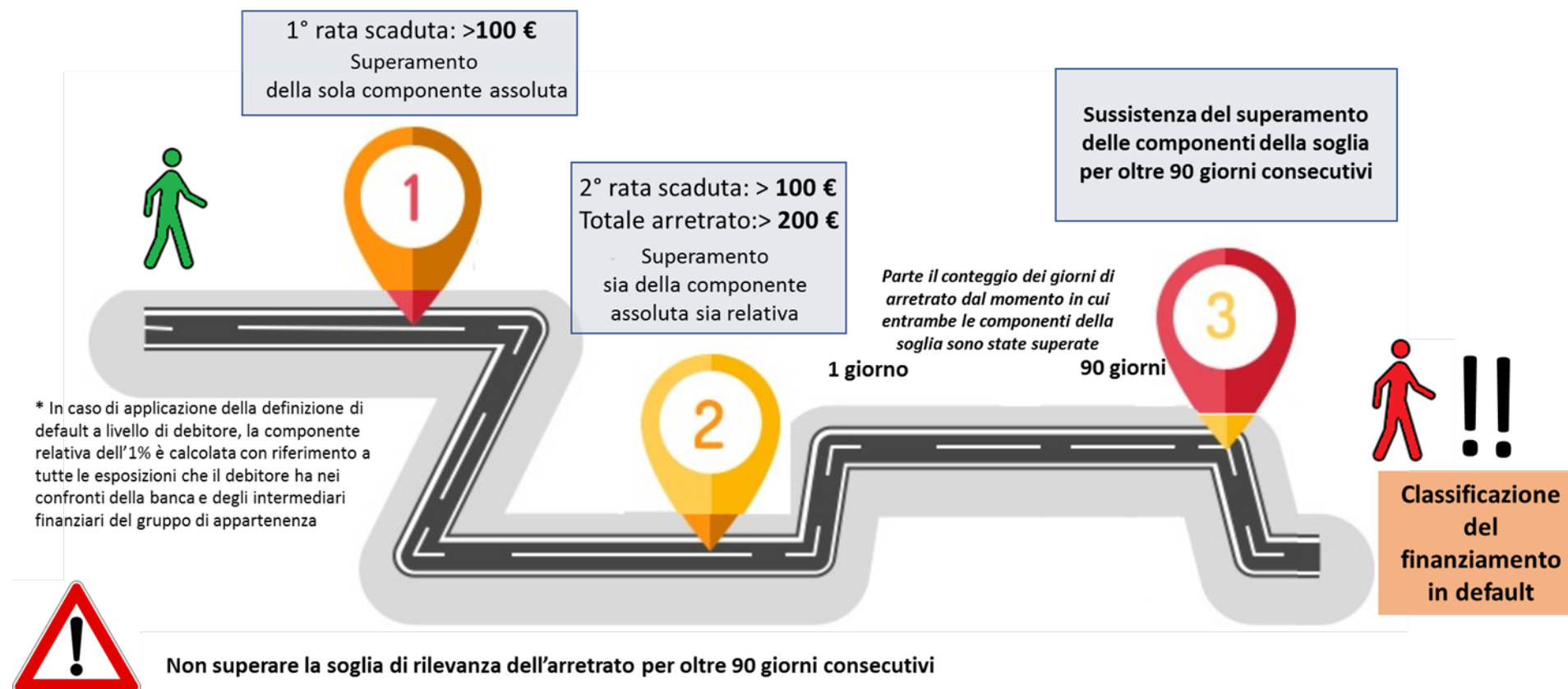
Il Sig. Rossi ha ottenuto un finanziamento di 15.000 euro dalla sua banca per l'acquisto dell'automobile.
Il finanziamento è rimborsato secondo un piano di ammortamento rateale. L'importo della rata mensile è di 140 euro.

Soglia di rilevanza:

Componente assoluta: 100€

e

Componente relativa*: 1% x 15.000= 150 €



Obbligazioni congiunte di due o più debitori

Applicazione della definizione di default per le esposizioni contratte da due o più debitori (c.d. obbligazioni congiunte)

Un'obbligazione creditizia congiunta è un'esposizione contratta da due o più debitori che sono solidalmente responsabili del rimborso della posizione stessa (ad esempio nel caso di un mutuo cointestato).

Il default di un'obbligazione creditizia congiunta comporta, nel caso la banca applichi la definizione di default a livello di debitore, la classificazione in default di tutte le altre obbligazioni creditizie congiunte verso il medesimo insieme dei debitori nonché delle obbligazioni detenute dagli stessi singoli debitori. Il default di un singolo debitore, invece, non si estende automaticamente alle sue eventuali obbligazioni congiunte con altri debitori.

In ogni caso, il default di tutti i singoli debitori esposti in maniera congiunta comporterebbe l'automatica classificazione in default anche dell'obbligazione congiunta.

Uscita dal default

Condizione necessaria per il ritorno in bonis di un cliente non più in stato di default

Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dal default, devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare il cliente in default. Durante tale periodo, la banca valuta il comportamento e la situazione finanziaria del cliente e, trascorsi i tre mesi, può riclassificare il debitore in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest'ultimo sia effettivo e permanente. Il ritorno "in bonis" del cliente non determina peraltro l'automatica cancellazione della posizione di residuo arretrato nella Centrale Rischi della Banca d'Italia e nei Credit Bureau privati.

Come mettersi sulla strada del rientro in bonis

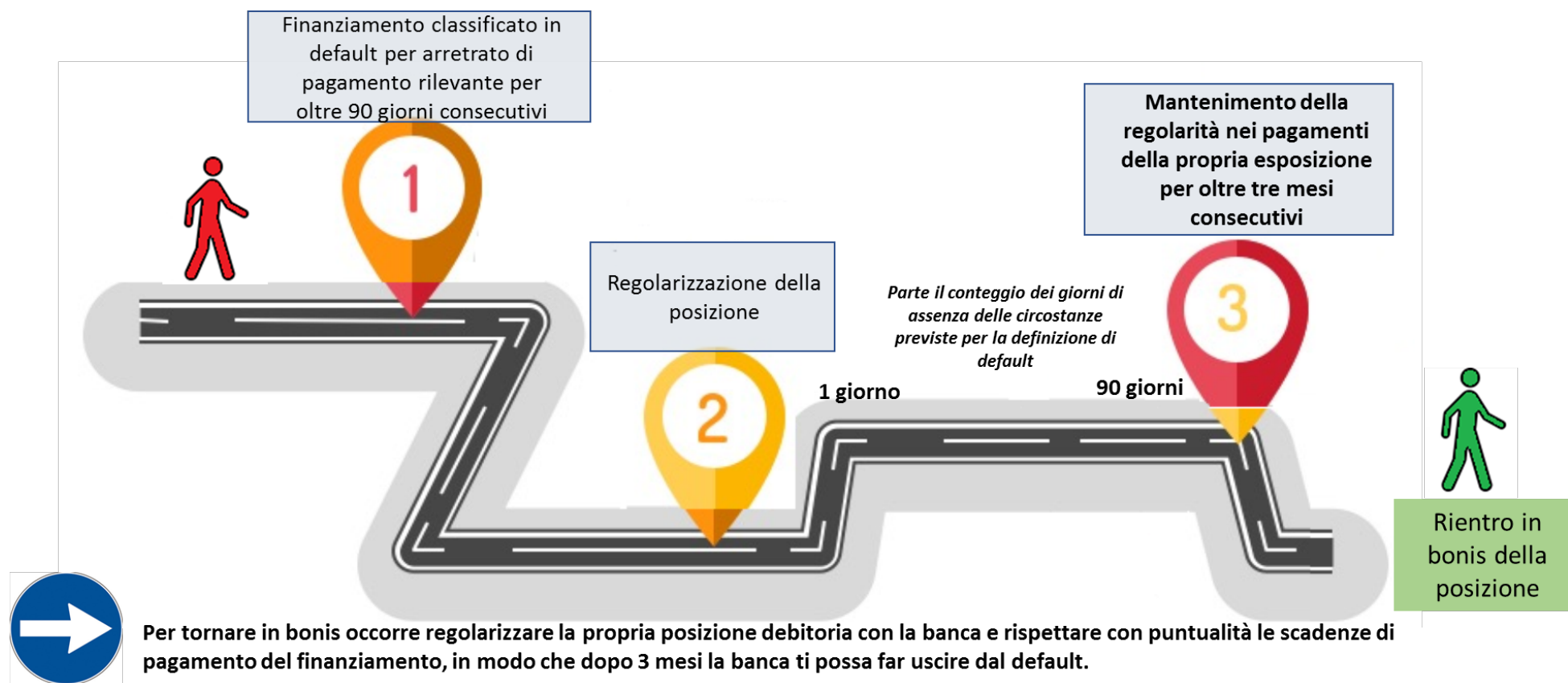
Il Sig. Rossi deve regolarizzare i mancati pagamenti alla banca nel più breve tempo possibile.

La banca valuta il comportamento del debitore nei successivi tre mesi e può riclassificare il debitore in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest'ultimo sia effettivo e permanente.

Finanziamento rateale per acquisto macchina: 15.000 €

Rata del finanziamento: > 100€

Arretrato di pagamento: >200 €



Altri aspetti rilevanti relativi all'applicazione della definizione di default

Compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dallo stesso debitore

L'Autorità Bancaria Europea ha espressamente escluso, ai fini della classificazione in default, la possibilità di compensare gli importi scaduti con margini disponibili su altre linee di credito dello stesso debitore.

Diversamente da quanto avveniva in passato, la banca sarà tenuta a classificare il cliente in default anche nel caso in cui questo abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa banca, di cui si potrebbe tener conto per coprire altri inadempimenti ed evitare il default.

Classificazione in default dell'esposizione al di fuori del criterio dell'arretrato

Sebbene il cliente non abbia arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, lo stesso può essere classificato in stato di default qualora, sulla base delle informazioni in suo possesso, la banca ritenga improbabile il recupero del proprio credito senza il ricorso all'escussione delle eventuali garanzie acquisite a tutela ovvero, per le posizioni non garantite, quando la banca valuti che il debitore non sia comunque più in grado di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni.

Nel caso in cui emergano altre indicazioni dell'improbabile adempimento, tutte le esposizioni verso il debitore dovrebbero essere considerate in stato di default, indipendentemente dal livello di applicazione della definizione del default.

Effetto trascinamento del default di un'esposizione su tutte le altre esposizioni in essere del cliente nei confronti della stessa banca

Generalmente, per le persone fisiche, la banca applica la definizione di default a livello di singola linea di credito e non a livello di debitore.

In questo caso, il default di una singola esposizione non si estende alle altre esposizioni che il cliente ha nei confronti della banca, a meno che l'arretrato su tale esposizione rappresenti una quota significativa del complesso delle esposizioni del debitore verso la stessa banca.

Se la banca applica la definizione di default a livello di debitore, il default di una singola linea di credito comporta il default del complesso delle obbligazioni del debitore verso la banca e gli altri intermediari facenti parte del gruppo della stessa, anche nel caso in cui questi ultimi applichino la definizione di default a livello di singola linea di credito.

Applicazione della definizione di default nel caso in cui la banca creditrice appartenga ad un gruppo

Qualora la banca scelga di applicare la definizione di default a livello di debitore e classifichi il debitore in stato di default, anche tutte le altre banche e intermediari finanziari del gruppo di appartenenza valuteranno la possibilità di classificarlo in maniera analoga, anche nella circostanza in cui tale debitore non presenti esposizioni in arretrato verso questi ultimi.

Inoltre, una banca appartenente ad un gruppo deve valutare l'eventuale superamento della soglia di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi con riferimento non solo alle esposizioni del debitore nei confronti della banca, ma anche a quelle nei confronti delle banche e degli intermediari dell'intero gruppo.

Esposizioni oggetto di misure di tolleranza

Le misure di tolleranza (ovvero modifiche dei termini e delle condizioni contrattuali nonché il rifinanziamento totale o parziale del debito, quali ad esempio la sospensione del pagamento delle rate o le cosiddette rinegoziazioni del credito per allungare le scadenze o ridurre il tasso di interesse) possono essere concesse discrezionalmente dalle banche a controparti che si trovano o sono in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni finanziarie nei confronti della banca.

La banca finanziatrice potrebbe comunque avere elementi per sostenere che l'operazione di rinegoziazione/sospensione del debito del cliente non si configuri come una misura di tolleranza dal momento che il beneficiario non si trova o non è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni finanziarie verso la stessa banca. In questa fattispecie la banca non segnalerà alla Autorità di vigilanza l'esposizione come oggetto di misura di tolleranza.

Per le esposizioni alle quali sono state applicate misure di tolleranza, sono previste modalità più rigorose per la classificazione dell'operazione in default. In particolare, se la rinegoziazione/sospensione delle condizioni contrattuali comporta per la banca una perdita superiore all'1% del valore del credito oggetto di rinegoziazione (ad esempio per una remissione del debito, un differimento dei pagamenti o una riduzione del tasso d'interesse applicato), questa è costretta a classificare l'esposizione in default.

Un cliente che, nonostante abbia ricevuto misure di tolleranza sul proprio debito, venga poi comunque classificato in default, dovrà osservare prescrizioni aggiuntive, per uscire da tale stato. In ogni caso, deve trascorrere almeno un anno dal momento della concessione della misura.

Non sono considerate misure di tolleranza le rinegoziazioni/sospensioni previste da disposizioni di legge (ad esempio per effetto di leggi o ordinanze emanate a seguito di calamità naturali)